

Sottoscrivere il contratto integrativo nella fase dell'emergenza

Il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 prevede che la sessione negoziale, finalizzata alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di istituto, debba concludersi 'fisiologicamente' entro il 30 novembre (art. 22 c. 7). Alla data attuale, quindi, il contratto integrativo dovrebbe essere stato già sottoscritto nella sua forma definitiva (vale a dire dopo aver superato il vaglio dei revisori dei conti, organo di controllo) e inviato ad ARAN e al CNEL, oppure la parte pubblica, preso atto del mancato accordo e che il protrarsi della trattativa pregiudica oggettivamente l'azione amministrativa, dovrebbe aver messo in atto quanto previsto dall'art. 7 c. 6 o c. 7 del CCNL.

C'è però la possibilità che, in alcuni casi, alla data odierna sia stata sottoscritta solo l'ipotesi di contratto; che tale ipotesi sia stata validata dai revisori dei conti; che, quindi, la parte pubblica debba invitare la parte sindacale in presenza per la sottoscrizione definitiva del contratto.

Come è evidente, invitare in presenza la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL è assolutamente da evitare, viste le misure di profilassi stabilite dalle autorità competenti.

Cosa fare? La parte pubblica potrebbe invitare, per la sottoscrizione definitiva del contratto, le varie componenti della parte sindacale programmando la presenza di ogni componente nel medesimo giorno ma in orari diversi.

Questa è la modalità che è stata attuata presso l'ARAN il 9 marzo 2020, quindi in piena fase emergenziale: il 9 marzo è stato infatti sottoscritto il CCNL dell'area funzioni centrali e l'ARAN ha invitato ogni componente della parte sindacale per la firma in orari distinti (ogni singola componente della parte sindacale è intervenuta nell'orario a lei riservato e ha potuto sottoscrivere il contratto in presenza).